



# COMUNE DI BARDONECCHIA

Provincia di Torino CAP. 10052



## AREA TECNICA

### PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DEL BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI E DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI BARDONECCHIA

01/12/2017 – 30/11/2019

### (INTEGRAZIONE CON CLAUSOLE AMBIENTALE E SOCIALI)

(art. 36 c.2 lett. b D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016)

CIG 71895078DB

## DISCIPLINARE DI GARA

### Sommario

1	. Oggetto dell'appalto e importo a base di gara .....	1
2	Soggetti ammessi alla gara .....	2
3	Condizioni di partecipazione .....	3
4	Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione .....	3
5	Sopralluogo e presa visione della documentazione di gara .....	3
6	Chiarimenti .....	4
7	Modalità di presentazione della documentazione e soccorso istruttorio .....	4
8	Comunicazioni .....	5
9	Subappalto .....	5
10	Ulteriori disposizioni .....	5
11	Criteri di sostenibilità energetica ed ambientale .....	6
12	Cauzioni e garanzie richieste .....	7
13	Pagamento a favore dell'ANAC .....	9
14	Requisiti di idoneità professionale, capacità tecnico – organizzativa ed economico finanziaria .....	9
15	Criterio di aggiudicazione .....	10
16	Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte .....	10
17	Documentazione amministrativa .....	10
18	Offerta tecnico-organizzativa .....	16
19	Offerta Economica .....	16
20	Procedura di aggiudicazione .....	17
21	Definizione delle controversie .....	23
22	Trattamento dei dati personali .....	23
23	Allegati .....	23

### 1 . Oggetto dell'appalto e importo a base di gara

Il presente disciplinare, allegato alla lettera di invito di cui costituisce parte integrante e sostanziale, si riferisce alla procedura negoziata per l'affidamento del "SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI E DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI BARDONECCHIA 01/12/2017 – 30/11/2019" indetto dal Comune di Bardonecchia.

L'affidamento in oggetto è stato disposto con determinazione a contrarre n. 159 del 20.09.2017 e avverrà mediante procedura negoziata ai sensi degli artt. 36 c.2 lett. b e 216 c.9 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95 del D.Lgs. nr.50/2016 e s.m.i. (nel prosieguo detto anche Codice).

Codice CIG 71895078DB

CPV: 90019200-4

Al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, si applicano le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva in materia di riassorbimento del personale

Descrizione del servizio e luogo esecuzione delle prestazioni:

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei servizi di pulizia e igiene ambientale da svolgersi negli edifici di proprietà del Comune di Bardonecchia.

Le prestazioni inerenti l'appalto in oggetto devono essere effettuate interamente a spese della impresa appaltatrice, con mano d'opera, materiali e attrezzature a carico della stessa.

I servizi sono descritti nel Capitolato Speciale d'Appalto riguardano i locali e gli ambienti specificati nelle schede allegate al CSA e precisamente:

- 1) MUNICIPIO - PIAZZA A. DE GASPERI
- 2) LOCALI COMUNALI – VIALE BRAMAFAM 17
- 3) FARMACIA COMUNALE – PIAZZA DON VACHET
- 4) MAGAZZINO SERVIZI ESTERNI – REGIONE COURBE
- 5) PALAZZO DELLE FESTE – PIAZZA VALLE STRETTA
- 6) LOCALI DESTINATI ALLA PRIMA ACCOGLIENZA PRESSO STAZIONE FERROVIARIA

La documentazione di gara, oltre al presente Disciplinare comprende:

- la lettera di invito
- i modelli allegati alla lettera di invito da utilizzare per la presentazione dell'offerta
- Capitolato speciale d'appalto/schema di contratto
- Schede fabbricati – disciplinare tecnico allegato al capitolato speciale d'appalto
- DUVRI

Importo a base di gara:

Vedasi lettera d'invito

Categoria prevalente indicativa:

Vedasi lettera d'invito

Termini di esecuzione:

Vedasi lettera d'invito e CSA

Finanziamento e Pagamenti

L'appalto è finanziato con fondi propri.

Il pagamento delle prestazioni contrattuali, ai sensi del art. 3 del D. Lgs. 50/2016 e degli artt. 184 e 185 del D.P.R 207/2010 è previsto a corpo, fatto salvo quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto relativamente alle aggiunte o riduzioni delle prestazioni durante il servizio.

I lavori saranno liquidati con le periodicità e secondo le modalità riportate nel capitolato speciale d'appalto.

Per quanto attiene ai pagamenti, trova applicazione l'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

## **2 Soggetti ammessi alla gara**

Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all'art. 45, comma 1, del Codice in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente disciplinare e costituiti da:

- 1 operatori economici con idoneità individuale quali imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative, consorzi tra società operative e consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili, di cui all'art. 45, comma 2, lettere a, b, c del Codice.
- 2 operatori economici con idoneità plurisoggettiva quali raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete e gruppi europei di interesse economico, ai cui all'art. 45, comma 2, lettere d, e, f, g del Codice, oppure da imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice.

3 operatori economici con sede in altri stati membri dell'Unione Europea, alle condizioni di cui agli articoli 45, comma 1, 49 e 83 comma 3 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e di cui all'articolo 62 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 (in proseguo definito anche semplicemente Regolamento per le parti ancora in vigore) nonché del presente Disciplinare di gara (paragrafo 14).

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice nonché quelle dell'articolo 92 del Regolamento.

### **3 Condizioni di partecipazione**

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- le cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice;
- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del Codice è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete)

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre e a questi ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.

E' fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento di indicare in sede di gara, a pena di esclusione, le quote di partecipazione al raggruppamento, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall'art. 92 del Regolamento nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto nella percentuale corrispondente; il medesimo obbligo si applica sugli operatori economici che partecipano alla gara in aggregazione di imprese di rete.

### **4 Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione**

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario può avvenire, ai sensi degli artt. 80 e 83, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass reso disponibile dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (nel prosieguo, Autorità) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012.

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

### **5 Sopralluogo e presa visione della documentazione di gara**

La presa visione della documentazione di gara ed il sopralluogo sono obbligatori.

Il Comune garantisce l'accesso libero ed incondizionato alla documentazione di gara che è stata pubblicata integralmente sul sito Internet del Comune di Bardonecchia [www.comune.bardonecchia.to.it](http://www.comune.bardonecchia.to.it), nella Sezione Bandi di Gara.

Il sopralluogo dovrà obbligatoriamente essere eseguito dal legale rappresentante (o suo procuratore speciale con relativa procura notarile) o dal direttore tecnico dell'impresa. In caso di A.T.I. il sopralluogo dovrà obbligatoriamente essere eseguito dal legale rappresentante (o suo procuratore speciale con relativa procura notarile) o dal direttore tecnico dell'impresa mandataria. I soggetti di cui sopra dovranno essere muniti di valido documento identificativo e della certificazione comprovante il titolo di cui sopra (C.C.I.A.A. o procura notarile). Il sopralluogo potrà essere effettuato anche da altro personale dipendente dell'impresa (in caso di A.T.I. è da intendersi impresa mandataria) purché appositamente delegato dal legale rappresentante dell'impresa medesima che attesti contestualmente e con dichiarazione di atto notorio resa ai sensi del D.P.R. nr.445/2000, il rapporto contrattuale con il soggetto delegato.

Il sopralluogo potrà essere effettuato nei seguenti giorni **5/10/2017 – 6/10/2017 - 12/10/2017** previo appuntamento telefonico al n. 0122-909931. In occasione del sopralluogo verrà consegnato all'impresa il verbale di sopralluogo (Modello 4), appositamente sottoscritto in originale dall'Ufficio Area Tecnica - Servizio LL.PP.-Patrimonio del Comune di Bardonecchia da inserire nella

documentazione di gara La mancata effettuazione del sopralluogo o la mancata sottoscrizione del verbale di sopralluogo sarà **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

## **6 Chiarimenti**

Eventuali richieste di chiarimenti per formulare l'offerta dovranno essere espresse esclusivamente per iscritto e dovranno pervenire all'Area Tecnica - Servizio Lavori Pubblici del Comune di Bardonecchia al seguente indirizzo PEC: [comune.bardonecchia@pec.it](mailto:comune.bardonecchia@pec.it) ovvero tramite piattaforma M.E.P.A. entro e non oltre la data ed ora riportate nella R.D.O.

Non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimenti che perverranno all'Amministrazione oltre tale termine. Le risposte saranno pubblicate in forma anonima sul sito Internet del Comune di Bardonecchia al seguente indirizzo: [www.comune.bardonecchia.to.it](http://www.comune.bardonecchia.to.it), nella Sezione Bandi di Gara ovvero sulla sezione di Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti – Atti relativi alle procedure, oppure sull'apposita piattaforma M.E.P.A.

## **7 Modalità di presentazione della documentazione e soccorso istruttorio**

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso o dotato di idonea procura). A tal fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti.

Le dichiarazioni in argomento devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

Le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla Stazione Appaltante in quanto allegati alla R.D.O. su piattaforma MEPA.

Premesso che ciascun concorrente deve presentare ai fini della partecipazione alla procedura di gara i documenti e le dichiarazioni elencate dal Disciplinare, da inserirsi su piattaforma MEPA e che per le dichiarazioni da rendere sono disponibili i moduli allegati alla R.D.O. su piattaforma MEPA, si precisa che l'utilizzo di tale modulistica non è obbligatorio a condizione che, a pena di esclusione dalla gara, siano ugualmente prodotte la domanda di partecipazione e tutte le dichiarazioni ed i contenuti di tali moduli nonché i documenti ad essi allegati nei termini indicati dal presente disciplinare e nel rispetto delle forme previste dalle vigenti disposizioni normative.

La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante.

Per i concorrenti non stabiliti in Italia la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli artt. 83, comma 3 e 86 del Codice nonché l'art. 62 del DPR 207/10 in forza del richiamo operato dall'art. 216 comma 14 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. Si precisa che in caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione, inoltre gli importi dichiarati dai concorrenti aventi sede negli Stati non aderenti all'Unione Europea dovranno essere espressi in euro.

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

In caso di carenza, incompletezza e ogni altra irregolarità di qualsiasi elemento formale della domanda si applicano integralmente le disposizioni di cui all'art. 83, comma 9, del Codice e le relative cause di esclusione.

Ai fini della sanatoria di cui al presente paragrafo, si assegnerà al concorrente un termine di **3 giorni** solari perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni, nonché sanate le irregolarità formali, presentando contestualmente il documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.

Il concorrente sarà invitato alla regolarizzazione mediante comunicazione inviata tramite PEC, ove saranno indicati i documenti da produrre, il contenuto e i soggetti che devono rendere eventuali dichiarazioni. Al fine del computo del termine perentorio assegnato (3 giorni solari) farà fede la data della ricevuta di consegna del sistema di PEC.

In ogni caso, la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice potrà consentire l'ammissione alla gara soltanto se i requisiti di ammissione siano già sussistenti al momento della data di scadenza della presentazione dell'offerta indicata dal presente Disciplinare.

## **8 Comunicazioni**

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante posta elettronica certificata PEC o strumento analogo negli Stati membri, ai sensi dell'art. 76 del Codice, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato ai sensi dell'art. 52 e 53 del D. Lgs. 50/2016.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate all'Area Tecnica – Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio; diversamente, l'Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari

## **9 Subappalto**

Il subappalto è consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 105 del Codice: l'eventuale subappalto non può comunque superare il 30 per cento dell'importo complessivo del contratto.

Il concorrente, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice, deve indicare, all'atto dell'offerta, i lavori/servizi/forniture o le relative parti che intende subappaltare o concedere in cottimo; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato. Tale dichiarazione è resa tramite formulario di Documento di Gara Unico Europeo DGUE parte II Sezione D.

La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto non comporta l'esclusione dalla gara ma rappresenta impedimento per l'aggiudicatario a ricorrere al subappalto.

Non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato al presente appalto.

I pagamenti dei subappaltatori, dei cottimisti, dei prestatori di servizi e dei fornitori di beni e lavori saranno effettuati ai sensi dei disposti dell'art. 105 del Codice.

## **10 Ulteriori disposizioni**

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 97 del Codice.

Non sono ammesse offerte in variante rispetto quanto stabilito come prestazioni minime negli atti di gara.

E' in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, o se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.

L'offerta vincolerà il concorrente per giorni 180 dal termine indicato nel bando per la scadenza della presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.

Si procederà alla verifica delle offerte anomale secondo le modalità previste dal citato art.97. In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio.

Possono partecipare all'apertura delle offerte i legali rappresentanti dei concorrenti ammessi alla gara ovvero i soggetti, nel numero massimo di uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai legali rappresentanti.

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel termine di 60 giorni che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all'art.110, comma 1, del Codice nei casi ivi elencati.

Nel caso che le "Informazioni Antimafia" di cui all'art. 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore maturato del contratto, salvo il maggior danno. Tale penale sarà applicata senza ulteriori formalità e costituirà fondo risarcitorio a fronte dei maggiori costi e tempi derivanti dalle attività conseguenti dalla risoluzione.

I concorrenti, ad eccezione dell'aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara.

I concorrenti, al fine della partecipazione alla gara, dovranno altresì accettare e sottoscrivere il Patto di Integrità approvato dal Comune con deliberazione G.C. n. 16 del 04/02/2015, che stabilisce la reciproca, formale obbligazione del Comune di Bardonecchia e degli operatori economici che partecipano alle gare dallo stesso indette di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione di un contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

## **11 Criteri di sostenibilità energetica ed ambientale**

Ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 50/2016, poiché questo ente è in possesso di certificazione comunale ISO 14001:2004 ed aderisce al protocollo APE (Protocollo d'Intesa per la promozione degli Acquisti Pubblici Ecologici) redatto dalla Provincia di Torino e Arpa Piemonte, è espressamente richiesto, per quanto di attinenza al servizio in oggetto il rispetto delle istruzioni ambientali contenute nel Sistema di Gestione Ambientale in vigore presso questo ente, del protocollo APE , così come indicato nel capitolato speciale d'appalto.

## 12 Cauzioni e garanzie richieste

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da:

- ✓ **cauzione provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice e pari al 2% (due per cento) dell'importo complessivo dell'appalto, pertanto, ammontante a € **3.400,00** (tremilaquattrocento/00 Euro), intestata al Comune di Bardonecchia - Piazza De Gasperi 1, 10052 Bardonecchia – Codice fiscale 86501270010, e costituita a scelta del concorrente:
  - versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso UNICREDIT Banca - Agenzia di Bardonecchia IBAN IT58X0200830080000000798787 specificando come causale “Cauzione provvisoria per la gara denominata “SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI E DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI BARDONECCHIA 01/12/2017 – 30/11/2019”
  - fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art.106 del decreto legislativo nr.385/1993 che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzato dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica.

In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o di una assicurazione contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato o dagli atti di gara.

In caso di prestazione della cauzione provvisoria mediante fideiussione bancaria o assicurativa queste dovranno:

- essere conformi agli schemi di polizza tipo previsti dal Decreto Ministeriale 12 Marzo 2004, n. 123, pubblicato sul S.O. n. 89/L alla Gazzetta Ufficiale n. 109 dell'11 Maggio 2004, opportunamente integrate con l'inserimento della clausola di rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2 del codice civile;
- essere prodotte in originale con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- avere validità per giorni 180 dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- essere, qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, tassativamente intestate a tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;
- prevedere espressamente:
  - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del Codice Civile;
  - la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
- contenere “l'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto” qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato o dagli atti di gara.

La garanzia provvisoria può essere rilasciata con firma digitale dal soggetto emittente, mediante indicazione sul documento del link al sito internet per la verifica dell'autenticità della stessa.

La cauzione definitiva resta stabilita nella misura del 10% dell'importo contrattuale e dovrà essere prestata alla stipula del contratto.

Se il ribasso offerto dall'aggiudicatario è superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso offerto è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

Ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice, qualora il concorrente sia in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN

45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, l'importo della garanzia provvisoria è ridotto del 50%.

Ai sensi degli artt.93 comma 7 e 103 comma 1 del D.Lgs nr.050/2016, l'importo delle garanzie e dell'eventuale rinnovo è ridotto:

- i) del 50% per i concorrenti ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000 rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;
- ii) del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui al punto i), per i concorrenti in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) nr.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009;
- iii) del 20%, anche cumulabile con la riduzione di cui al punto i), per i concorrenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO14001;
- iv) del 15% per i concorrenti che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

Per fruire dei benefici di cui al presente paragrafo, il concorrente segnala, in sede di offerta (nel Modello DGUE, Parte IV<sup>^</sup>, Sezione D, e nella Domanda di partecipazione) il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti ed in particolare tramite specifica indicazione sull'attestato SOA ovvero mediante allegazione di copia delle predette certificazioni accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale.

In caso di Raggruppamenti temporanei di imprese, di consorzi ordinari o GEIE, ai fini della riduzione dell'importo della garanzia di cui all'art.93 comma 7 del D.Lgs nr.050/2016 la certificazione di qualità dovrà essere posseduta da tutti i soggetti partecipanti ai medesimi raggruppamenti, consorzi o GEIE.

Le fidejussioni e le polizze dovranno essere rese con firma legalizzata ai sensi degli artt.1 lettera l e 30 del D.P.R. nr.445/2000 e s.m.i. che attestino il possesso dei necessari poteri di firma.

Le riduzioni suindicate previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice per la garanzia provvisoria e per il suo eventuale rinnovo saranno applicabili anche per la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Codice.

La mancata presentazione della garanzia provvisoria ovvero la presentazione di una garanzia provvisoria di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, previo pagamento alla Stazione Appaltante della sanzione pecuniaria come stabilita nel paragrafo 7 del presente Disciplinare, a condizione che la garanzia provvisoria sia stata già costituita alla data di presentazione dell'offerta e che decorra da tale data.

In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

Ai sensi dell'articolo 93, comma 6, del Decreto Legislativo 50/2016 la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'articolo 93, comma 9, del Decreto Legislativo 50/2016 verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

All'atto della stipula del contratto l'aggiudicatario deve prestare:

- la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 103 del Codice;
- la polizza assicurativa di cui all'articolo 103, comma 7 del Codice.

Ai sensi dell'art. 103, comma 10, del Codice in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative di cui ai periodi che precedono sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.



### 13 Pagamento a favore dell'ANAC

I concorrenti, a pena di esclusione di esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità, per un importo pari ad **€ 20,00** (venti/00 euro) con le modalità di cui alla deliberazione dell'Autorità del 21 dicembre 2016 e s.m.i.

Si precisa che la stazione appaltante è tenuta (al fine di valutare una eventuale esclusione dalla gara) a controllare, tramite l'accesso al SIMOG, l'avvenuto pagamento del contributo all'Autorità, l'esattezza dell'importo e la rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta di versamento con quello assegnato alla procedura in corso.

### 14 Requisiti di idoneità professionale, capacità tecnico – organizzativa ed economico finanziaria

L'operatore economico deve essere in possesso dei seguenti requisiti professionali, di capacità tecnico – organizzativa ed economico finanziaria (art. 83 comma 1 D.Lgs. 50/2016):

- a) iscrizione al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della l. 25 gennaio 1994, n. 82 e del d. m. 7 luglio 1997, n. 274 con appartenenza almeno alla fascia di classificazione "b" di cui all'art. 3 del citato decreto, ma comunque soddisfacenti i seguenti requisiti in ordine tecnico-organizzativo ed economico finanziari successivi. Per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento, corredato da traduzione in lingua italiana, che dovrà attestare l'iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.  
(oppure)  
iscrizione al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della l. 25 gennaio 1994, n. 82 e del d. m. 7 luglio 1997, n. 274 senza appartenenza alle fasce di classificazione ma comunque soddisfacenti i seguenti requisiti in ordine tecnico-organizzativo ed economico finanziari successivi
- possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo – economico finanziario:
  - b) esecuzione (conclusa o in corso) negli ultimi **n. 3** esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione della presente , presso enti pubblici o privati, di almeno **n. 2** prestazioni di servizi analoghi a quelli della presente procedura (sono considerati analoghi i servizi espletati su immobili quali uffici, palestre, di dimensione analoga agli immobili oggetto della presente), per un importo di aggiudicazione complessivo sull'intero periodo non inferiore ad **€ 170.000,00**
  - c) possesso e conseguente presentazione di almeno due idonee referenze bancarie rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del d. lgs. 1 settembre 1993, n. 385;

Si precisa e si prescrive che:

I- per il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese o albo, di cui al precedente punto a), nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE;

1. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete deve essere in possesso della relativa iscrizione;

2. la totalità delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete deve essere in possesso di iscrizioni in fasce di classificazione tali che la somma dei singoli importi di classificazione risulti pari o superiore all'importo della fascia di classificazione prevista;

3. l'impresa capogruppo mandataria o indicata come tale nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito o da costituirsi, o di imprese aderenti al contratto di rete, o di GEIE, oppure, di consorzio ordinario già costituito o da costituirsi, deve essere iscritta ad una fascia di classificazione non inferiore a quella prevista al punto a);

4. nell'ipotesi di consorzi (consorzi di cooperative e consorzi stabili), il requisito deve essere posseduto dai consorziati esecutori nel loro complesso.

II- Il requisito relativo ai servizi analoghi di cui al precedente punto b), deve essere posseduto dall'impresa capogruppo mandataria o indicata come tale nel caso di raggruppamento o consorzio ordinario (costituiti o costituendi), nella misura minima del 50,1 % dell'importo indicato.

III- le dichiarazioni bancarie di cui al precedente punto c) devono essere presentate:

1. da ciascun impresa componente il raggruppamento, costituendo o costituito, l'aggregazione di rete o consorzio ordinario di concorrenti, costituendo o costituito;
2. dal consorzio o dalle imprese indicate come partecipanti nel caso di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c), del Codice.

Ciascun operatore economico singolo, consorziato o raggruppato, può soddisfare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, di cui all'art. 83, comma 1 lett. b) (capacità economica e finanziaria) e c) (capacità tecniche professionali) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con esclusione, in ogni caso, dei requisiti di cui all'art. 80, nonché dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84 del Codice, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento. . Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria..

L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega alla domanda di partecipazione la documentazione prevista all'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito - a pena di esclusione - che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti

In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o consorzi, si applicano, oltre alle norme generali, quelle di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed agli artt. 92-94 del d.P.R. 207/2010.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, si applicano i disposti dell'articolo 80, comma 12 e dell'art. 89 del Codice.

## **15 Criterio di aggiudicazione**

L'aggiudicazione avverrà alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa determinata da una commissione giudicatrice, nominata dalla stazione appaltante ai sensi del Codice, sulla base dei criteri e sotto-criteri di valutazione e relativi pesi e sotto-pesi indicati nel presente disciplinare di gara, mediante il metodo aggregativo compensatore di cui all'allegato P al Regolamento e secondo la formula di valutazione dell'elemento prezzo di cui all'art. 286 dello stesso Regolamento.

La determinazione dei coefficienti variabili tra zero ed uno, necessari per applicare il metodo aggregativo compensatore, sarà effettuata secondo i criteri e le formule indicate al paragrafo 20 del presente disciplinare, ed in base agli elementi di valutazione e relativi pesi di seguito indicati:

**1 Offerta tecnica: punteggio massimo = 70/100**

**2 Offerta economica: punteggio massimo = 30/100**

**Punteggio totale massimo = 100**

## **16 Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte**

Le offerte dovranno pervenire nei termini secondo le modalità previste nella R.D.O. sulla piattaforma M.E.P.A.

Si precisa che saranno escluse le offerte irregolari ai sensi del comma 3 dell'art. 59 del Codice, fatto salvo quanto previsto dall'art. 83, comma 9, del Codice, nonché le offerte inammissibili ai sensi del comma 4 dell'art. 59 del Codice.

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese dovrà altresì essere indicato il nominativo dell'impresa individuata quale capogruppo.

## **17 Documentazione amministrativa**

1. Domanda di partecipazione alla gara (Modello 1a oppure 1b), sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio, non ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i

soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio. La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa, a pena di esclusione, la relativa procura.

Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

2. Dichiarazione sostitutiva (Modello DGUE), resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea, equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente attesta, indicandoli specificatamente, che non ricorrono i motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice e che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-*ter*, del D.lgs. del 2001, n. 165.

Si precisa che:

- in caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, deve essere presentato e sottoscritto da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta un DGUE distinto, recante le informazioni richieste dalle Parti II<sup>^</sup>, III<sup>^</sup>, IV<sup>^</sup> e VI<sup>^</sup>;

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, il DGUE deve essere presentato, separatamente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici, queste ultime limitatamente alla Parti II<sup>^</sup> Sezioni A e B, III<sup>^</sup> e VI<sup>^</sup>;

- le attestazioni del DGUE di cui all'art. 80 comma 1 del Codice (motivi legati a condanne penali) devono riferirsi ai soggetti indicati nell'art. 80 comma 3 del Codice (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società o consorzi: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci). Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 50% della partecipazione azionaria, le attestazioni devono riferirsi ad entrambi i soci;

- le attestazioni del DGUE, Parte III<sup>^</sup> Sezione A di cui all'art. 80 comma 1 del Codice (motivi legati a condanne penali) devono riferirsi anche a ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 80 comma 3 del Codice, come elencati nel punto precedente, cessati dalla carica nell'anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Si precisa inoltre che in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le suddette attestazioni devono riferirsi anche ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Il sottoscrittore delle dichiarazioni di cui alla presente lettera è legittimato a dichiarare l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice con riferimento ai soggetti cessati dalla carica "per quanto a propria conoscenza".

- le attestazioni del DGUE Parte III<sup>A</sup>, Sezione A di cui all'art. 80 comma 1 del Codice (motivi legati a condanne penali) devono essere rese dal rappresentante legale del concorrente, anche con riferimento ai soggetti indicati all'art. 80 comma 3, con indicazione nominativa dei soggetti cui i requisiti si riferiscono. In caso di sentenze di condanna, occorre integrare le informazioni riguardanti tali motivi di esclusione inserendo i dati inerenti la tipologia del reato commesso, la durata della condanna inflitta, nonché i dati inerenti l'eventuale avvenuta comminazione della pena accessoria dell'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione e la relativa durata.

In caso di sentenze di condanna, occorre inoltre indicare nell'apposito riquadro del DGUE, Parte III<sup>A</sup>, Sezione A, se l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o "Self-Cleaning", ai sensi dell'art. 80, comma 7 del Dlgs 50/2016); in tale ambito, se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei soggetti cessati di cui all'art. 80 comma 3, occorre indicare le misure che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

- le attestazioni del DGUE di cui all'art. 80 comma 2 del Codice devono essere rese dal rappresentante legale del concorrente, per sé, ed anche con riferimento a tutte le altre figure soggettive dell'operatore economico concorrente sottoposte alla verifica antimafia di cui all'art. 85 D.Lgs 159/2011.

- nel DGUE il concorrente deve precisare se partecipa in raggruppamento con impresa cooptata, ai sensi dell'art. 92 comma 5 del DPR 207/10 - vigente ai sensi dell'art. 216 comma 14 del Codice. L'impresa cooptata -che in tale qualità esegue lavori senza acquisire lo status di concorrente- dovrà dichiarare in un distinto DGUE di possedere i requisiti di cui all'art. 80 del Codice e i requisiti di qualificazione per un importo pari ai lavori che le saranno affidati in conformità all'art. 92 comma 5 del DPR 207/10 e rendere le ulteriori dichiarazioni compilando il Modello 2.

L'impresa consorziata esecutrice -che in tale qualità esegue lavori senza acquisire lo status di concorrente- dovrà dichiarare in un distinto DGUE di possedere i requisiti di cui all'art. 80 del Codice e rendere le ulteriori dichiarazioni compilando il Modello 2.

Nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o consorzi, costituiti o da costituirsi, devono essere prodotte le dichiarazioni o le attestazioni riferite a ciascun operatore economico che compone il concorrente, presentando un distinto DGUE per ciascun operatore economico.

3. Dichiarazione sostitutiva resa nella stessa Domanda di partecipazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e ss.mm.ii. con la quale il concorrente attesta:

- a. l'iscrizione nel registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato, da parte del concorrente, con espressa indicazione della Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, degli estremi d'iscrizione (numero e data), della forma giuridica e dell'attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento ovvero per i concorrenti non residenti in Italia, l'iscrizione secondo la legislazione nazionale di appartenenza in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al Codice;
- b. indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) per le imprese individuali di: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo di: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice di: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società o consorzi di: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, e direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci;
- c. attesta che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell'art. 80 comma 3 del Codice, ovvero indica l'elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando.
- d. l'insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all'art.41 del D.Lgs nr.198/2006 ed all'art.44 del D.Lgs nr.286/1998.
- e. la dichiarazione prevista per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. "Black list" di cui al decreto del MEF 04.05.1999 ed al Decreto del MEF 21.11.2001 sono tenuti a produrre l'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M.

14.12.2010 (art.37 del D.L. 31.05.2010, nr.78 convertito con modificazioni con la legge 30.07.2010, nr.122)

4. Dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, nel modello DGUE
  - a) (se richiesta nel presente bando/disciplinare) del possesso dell'attestazione di qualificazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione in categorie e classifiche adeguate, ai sensi dell'art. 84 del Codice. Le imprese per le quali sia scaduto il triennio per la verifica intermedia devono allegare, nella documentazione amministrativa, la richiesta alla SOA di verifica triennale presentata nei termini di legge (fermo restando che l'efficacia dell'aggiudicazione è subordinata, ai sensi dell'art. 32 comma 7, del Codice, all'esito positivo della verifica stessa). Potranno partecipare alla gara anche le imprese che abbiano effettuato con esito positivo la verifica intermedia, anche dopo la scadenza del termine triennale, presentando la documentazione dimostrativa di tale esito positivo qualora lo stesso non risulti ancora dalla stessa attestazione SOA (compilare parte II sez. A del DGUE) oppure
  - b) nel caso in cui l'attestazione di qualificazione (SOA) non sia obbligatoria o prevista, attestazione relativa al possesso dei requisiti ex art. 83 comma 1 D.Lgs. 50/2016 ed ex art. 90 del D.P.R. 207/201 (compilare parte IV sez. B punto 6 del DGUE definendo i requisiti richiesti all'art. 14 del disciplinare)
5. Per i concorrenti stabiliti in stati diversi dall'Italia che non possiedono l'attestazione di qualificazione, deve essere prodotta dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 oppure documentazione idonea equivalente, resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, attesta di possedere i requisiti d'ordine speciale come specificati al paragrafo 14 del presente disciplinare.
6. Documentazione comprovante i requisiti di qualificazione richiesti al paragrafo 14 ossia:
  - lett. a): copia conforme all'originale del certificato di iscrizione al Registro Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della l. 25 gennaio 1994, n. 82 e del d.m. 7 luglio 1997, n. 274 ovvero mediante dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. di conformità all'originale della copia del certificato medesimo;
  - lett. b) attestazione delle relative prestazioni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi:
    - se trattasi di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, certificati rilasciati in originale e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi;
    - se trattasi di servizi e forniture prestati a privati, la prestazione effettivamente svolta è attestata dal committente mediante certificazione da presentarsi in originale (oppure)  
copia, dichiarata conforme all'originale ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., dei contratti e delle relative fatture emesse
  - lett. c) due idonee referenze bancarie rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del d. lgs. 1 settembre 1993, n. 385
7. Documentazione comprovante il rispetto ai requisiti ambientali minimi di cui al DM 24 maggio 2012:
  - Modello 6 per ogni prodotto detergente proposto
  - Modello 7 per ogni prodotto disinfettante proposto
8. Dichiarazione sostitutiva di conformità a standard sociali minimi di cui al D.M. 6 giugno 2012 (modello 5)
9. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP relativo al concorrente.

Dovrà essere prodotto, inoltre, altresì il PASSOE delle eventuali imprese consorziate esecutrici e delle imprese cooptate. In ogni caso, ove il PASSOE presentato non fosse conforme oppure ove non fosse prodotto il PASSOE sarà richiesta integrazione e sarà concesso al concorrente un termine di 3 giorni solari, a pena di esclusione, per presentarlo trattandosi di uno strumento necessario per l'espletamento dei controlli.
10. Dichiarazione sostitutiva resa nella Domanda di partecipazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:
  - dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

a) delle condizioni contrattuali, di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove devono essere realizzate le opere e/o i lavori e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza, in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla realizzazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;

- accetta, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara;

- si impegna a rispettare le specifiche e prescrizioni inerenti agli adempimenti in materia di gestione ambientale di lavori, contenuti, per quanto compatibili con l'intervento oggetto del presente appalto, nel Capitolato Speciale d'Appalto.

- ai fini dell'applicazione dell'art. 53 comma 5 lett.a) e dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016, autorizza la stazione appaltante a rilasciare copia della documentazione presentata per la partecipazione alla gara, copia dell'offerta e delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", in quanto non ci sono informazioni fornite nell'ambito dell'offerta che costituiscano segreti tecnici o commerciali, oppure NON autorizza la stazione appaltante a rilasciare copia della suddetta documentazione indicando le parti dell'offerta costituenti segreto tecnico o commerciale con le relative argomentazioni giustificative.

11. Dichiarazione ex artt. 46 e 47 del D.P.R. nr. 445/2000 e s.m.i. di presa visione dei luoghi e degli elaborati di gara e di essere a conoscenza di tutte le prescrizioni e condizioni ivi previste (secondo il Modello 4).
12. Copia, debitamente sottoscritta, del patto di integrità in materia di contratti pubblici tra il Comune di Bardonecchia e i partecipanti alla procedura di gara (Modello 3).
13. Documento attestante la garanzia provvisoria di cui il paragrafo 12, con allegata la dichiarazione, di cui all'art. 93, comma 8, del Codice, concernente l'impegno di un fideiussore/istituto bancario, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria a rilasciare la garanzia definitiva.
14. Nel caso in cui la garanzia provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi del comma 7 dell'art. 93 del Codice, il concorrente dovrà dichiarare nella Domanda di partecipazione il possesso dei requisiti di cui all'art. 93 comma 7 del Dlgs 50/2016 e documentarlo, ed inoltre dovrà compilare il DGUE nella Parte IV, Sezione D.
15. Dichiarazione sostitutiva resa nella Domanda di partecipazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:
  - a. indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di PEC per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara ai sensi dell'art. 76 del Codice;
  - b. indica le posizioni INPS, INAIL, Cassa Edile e l'agenzia delle entrate competente per territorio;
  - c. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

#### ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN CASO DI AVVALIMENTO, PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI

In caso di avvalimento occorre presentare la documentazione di cui all'art. 89 del D.Lgs. 50/2016:

- dichiarazione sottoscritta, nelle forme e modalità specificate per la domanda di partecipazione, attestante che, per dimostrare il possesso dei requisiti necessari per partecipare alla gara, intende ricorrere all'istituto dell'avvalimento (modello DGUE parte II sez. C)
- dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria che attesta che quest'ultima non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata
- dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento.

- dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.
- originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si applicano i disposti dell'art. 80 come ed e dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016.

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

- Atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;
- Dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.
- dichiarazione in cui si indica la quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati o raggruppati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:
  - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE;
  - c. la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.
- dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti delle lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.
- dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e delle quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese di rete.

#### OPPURE

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
  - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
  - c. la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

### 18 Offerta tecnico-organizzativa

L'offerta tecnico-organizzativa deve contenere, a pena di esclusione dalla gara, una relazione tecnica completa e dettagliata (massimo 5 pagine formato A4) e in lingua italiana, dei prodotti e servizi offerti che dovranno essere conformi ai requisiti indicati nel capitolato tecnico. *(ai sensi dell'art. 286 del Regolamento, la relazione tecnica deve tenere conto di uno o più elementi seguenti: sistema organizzativo di fornitura del servizio; metodologie tecnico-operative; sicurezza e tipo di macchine; strumenti e attrezzature utilizzate).* L'offerta tecnica, a pena di esclusione della gara, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, nonché in caso di GEIE o aggregazioni di imprese di rete, i suddetti documenti, a pena di esclusione dalla gara, devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio.

La relazione deve essere intitolata (anche come nome del documento informatico) "Offerta tecnico – organizzativa" e deve essere strutturata per capitoli / paragrafi richiamanti in modo univoco i criteri di aggiudicazioni riportati nella tabella del paragrafo 20 come da esempio a seguire:

*"1. Sistema organizzativo per lo svolgimento del servizio  
 1.1 Piano operativo ed organizzazione del servizio:  
 (descrizione)  
 1.2 Soluzioni per la gestione delle emergenze connesse alle indisponibilità di materiali/prodotti/attrezzature/personale  
 (descrizione) ....."*

### 19 Offerta Economica

Deve essere inserita, a pena di esclusione, l'Offerta Economica (modello 8) allegato al presente disciplinare di gara contenente, in particolare, i seguenti elementi:

- a) il prezzo complessivo offerto per l'appalto, in cifre e lettere, IVA ed oneri di sicurezza esclusi;
- b) il ribasso percentuale offerto da applicare all'elenco prezzi posto a base di gara, in cifre e lettere, IVA ed oneri di sicurezza esclusi;
- c) i propri costi della manodopera e i costi aziendali dell'offerente concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 95 comma 10 del Codice.

In caso di discordanza tra prezzo offerto e ribasso percentuale prevale il ribasso percentuale

In caso di discordanza fra i ribassi espressi in cifre ed in lettere, ai fini dell'aggiudicazione farà fede il ribasso espresso in lettere.

In caso di discordanza tra prezzo riportato nel modulo di offerta (modello 8) ed il prezzo offerto sulla piattaforma M.E.P.A., farà fede il prezzo offerto sulla piattaforma M.E.P.A.

Il ribasso sarà troncato alla terza cifra decimale.



L'Offerta Economica, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore con allegata copia conforme all'originale della relativa procura; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, tale modello dovrà essere sottoscritto, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda al paragrafo 16.

Nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o da consorzio non ancora costituiti, l'Offerta Economica deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio.

Nel Capitolato speciale d'appalto e nelle schede edifici/disciplinare tecnico ad esso allegate sono contenute le informazioni utili per la determinazione dell'offerta.

L'offerta economica dovrà contenere anche le giustificazioni di cui all'art. 97 del Codice ed il documento informatico dovrà essere nominato "Giustificazioni del prezzo". Nelle giustificazioni il concorrente dovrà specificare le parti che lo stesso intende segretare e sottrarre ad eventuali accessi agli atti.

La mancata produzione anticipata della documentazione relativa le giustificazioni sul prezzo non sarà causa di esclusione dalla presente procedura.

## **20 Procedura di aggiudicazione**

### Operazioni di gara

Le operazioni di gara sono definite nella R.D.O. e sulla piattaforma M.E.P.A.: la prima seduta pubblica avrà luogo presso piattaforma MEPA il giorno **19 OTTOBRE 2017 alle ore 9.00**.

Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi: le comunicazioni a riguardo saranno pubblicate sul sito del comune di Bardonecchia [www.comune.bardonecchia.to.it](http://www.comune.bardonecchia.to.it) e/o attraverso piattaforma MEPA

Il soggetto deputato all'espletamento della gara (commissione giudicatrice) procederà alla verifica della documentazione amministrativa inviata dai concorrenti verificandone completezza e correttezza, adottando i provvedimenti conseguenti in merito all'ammissione dei concorrenti.

A seguito dell'ultimazione dell'ammissione dei concorrenti, in seduta pubblica, il soggetto che presiede il Seggio di gara procederà all'apertura delle offerte tecniche ed economiche, alla definizione delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97 del Codice, e formulerà la proposta di aggiudicazione a favore dell'offerta più vantaggiosa.

Qualora sia accertato, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero che sono imputabili ad un unico centro decisionale o che ricorrano gli estremi di cui all'art. 59 comma 4 lett. b Codice, il Presidente del seggio di gara procederà ad escludere i concorrenti che le hanno presentate.

### Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice sarà nominata dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte e sarà composta da n. 3 membri scelti dalla stazione appaltante nel rispetto dell'art. 77 del Codice.

Potranno essere individuati commissari interni alla Stazione Appaltante, al Comune di Bardonecchia ovvero commissari esterni che, sulla base dei rispettivi curricula, saranno giudicati idonei e dotati della necessaria esperienza e professionalità con riferimento all'oggetto dell'appalto nonché, in generale, ai procedimenti e gestione di gare secondo i criteri dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

### Verifica della documentazione amministrativa

La commissione giudicatrice, sulla base della Documentazione amministrativa, procede:

- a) a verificare la correttezza formale e la completezza della documentazione e delle dichiarazioni presentate;
- b) a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lettere b) e c), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;

- c) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e, in caso positivo, ad escluderli dalla gara.
- d) ad una verifica circa il possesso dei requisiti generali e speciali dei concorrenti, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate e procede all'esclusione dalla gara dei concorrenti non in possesso dei suddetti requisiti;
- e) ad effettuare la segnalazione per la valutazione della sussistenza della presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione di cui al comma 12 dell'art. 80 del Codice all'ANAC, nonché agli organi competenti in base alle norme vigenti.

I requisiti speciali di partecipazione di cui al paragrafo 14 potranno essere comprovati attraverso la seguente documentazione:

-quanto al requisito di cui al precedente paragrafo 14, lett. a), mediante copia conforme all'originale del certificato di iscrizione al Registro o Albo ovvero mediante dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. di conformità all'originale della copia del certificato medesimo;

- quanto al requisito di cui al paragrafo 14, lett. b), del presente disciplinare di gara, attestazione delle relative prestazioni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi:

a) se trattasi di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati in originale e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi;

b) se trattasi di servizi e forniture prestati a privati, la prestazione effettivamente svolta è attestata dal committente mediante certificazione da presentarsi in originale;

In alternativa il suddetto requisito può essere dimostrato mediante copia, dichiarata conforme all'originale ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., dei contratti e delle relative fatture emesse.

#### Verifica dell'offerta tecnico-organizzativa e dell'offerta economica e valutazione delle offerte

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, nella prima o in successiva seduta che sarà comunicata procede all'apertura della "Offerta tecnico-organizzativa", al fine del solo controllo formale del corredo documentale prescritto.

La commissione giudicatrice, procederà, nella stessa o in successive sedute riservate a determinare, l'offerta economicamente più vantaggiosa impiegando il metodo aggregativo compensatore che consiste nel costruire una graduatoria dei concorrenti sulla base della seguente formula di cui all'Allegato P al Regolamento:

$$P_i = C_{ai} * P_a + C_{bi} * P_b + \dots + C_{ni} * P_n$$

dove **P<sub>i</sub>** = punteggio concorrente i;

**C<sub>ai</sub>** = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;

**C<sub>bi</sub>** = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i

**C<sub>ni</sub>** = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;

**P<sub>a</sub>** = peso criterio di valutazione a;

**P<sub>b</sub>** = peso criterio di valutazione b;

**P<sub>n</sub>** = peso criterio di valutazione n.

I coefficienti, variabili tra zero ed uno, relativi ai criteri di valutazione aventi natura qualitativa, saranno determinati dalla commissione giudicatrice, sulla base della documentazione contenuta nell'Offerta tecnica – organizzativa, in una o più sedute riservate, previa redazione di quadri sinottici dei contenuti delle offerte, procedendo alla assegnazione dei relativi coefficienti per i criteri e sub-criteri di valutazione qualitativi di cui alla tabella seguente, in cui si riportano anche i criteri motivazionali che la commissione di gara dovrà adottare per l'assegnazione dei punteggi.

Criterio - relativi sub – criteri / definizione criteri motivazionali		Punteggio/ponderazione max
<b>OFFERTA TECNICO - ORGANIZZATIVA</b>		
<b>1</b>	<b>Sistema organizzativo per lo svolgimento del servizio</b>	<b>25</b>
1.1	<p><i>Piano operativo ed organizzazione del servizio</i></p> <p>Trattasi di definire metodi e procedure adottate a garanzia dell'ottimale esecuzione delle attività descritte nel Capitolato Speciale di Appalto mediante proposta organizzativa specifica per l'espletamento del servizio. Verrà data evidenza del Piano organizzativo del personale con indicazione per ciascun edificio/ambiente del numero unità di personale, relativa qualifica e dimostrazione numero ore di lavoro mensili, distinto per qualifica, per pulizie, la metodologia (tecniche, modalità, accorgimenti) che verrà osservata nell'esecuzione delle prestazioni di pulizia più rappresentative.</p> <p>Il piano operativo non dovrà considerare le procedure di autocontrollo di cui al successivo sub - criterio o la struttura e le figure gestionali, amministrative, di coordinamento e di controllo o analoghe.</p> <p>Il punteggio sarà attribuito in relazione alle caratteristiche ed alla completezza e chiarezza del piano organizzativo ed alla congruità con quanto riportato per i precedenti e successivi sub – criteri, premiando il piano che si ritenga meglio possa garantire l'ottimale ed efficiente esecuzione del servizio.</p>	20
1.2	<p><i>Soluzioni per la gestione delle emergenze connesse alle indisponibilità di materiali/prodotti/attrezzature/personale</i></p> <p>Trattasi di definire le procedure per la gestione delle emergenze specificamente apprestate per rimediare alle situazioni di carattere critico e/o imprevisto che possano espletarsi nel corso del servizio (ad esempio: per far fronte ad eventuali assenze - ferie/malattie degli operatori impiegati abitualmente nell'appalto) o per assicurare l'espletamento del servizio anche in caso di vertenze sindacali. Definire le procedure evidenziando le modalità e i tempi di sostituzione del personale assente nonché le misure per ridurre/rimuovere i disagi per l'Ente in tali evenienze: indicazione della procedura utilizzata, delle varie fasi e dei tempi di intervento con evidenza dell'autonomia decisionale dei referenti dell'appalto. Trattasi inoltre di definire le modalità di fornitura dei materiali ed attrezzature e le procedure per la gestione delle emergenze specificamente apprestate per rimediare alle situazioni di carattere critico e/o imprevisto collegate a indisponibilità temporanea delle suddette forniture.</p>	5
<b>2</b>	<b>Metodologie tecnico-operative per lo svolgimento ed il controllo dei servizi</b>	<b>20</b>
2.1	<p><i>Sistema di verifica e controllo delle attività (controllo qualità)</i></p> <p>Trattasi di definire le procedure interne di coordinamento e controllo proposte per lo svolgimento del servizio, con dettagliata indicazione del sistema operativo di autocontrollo organizzativo che l'impresa concorrente intende adottare per garantire il corretto espletamento e la qualità del servizio, metodologie e periodicità delle verifiche del servizio, azioni preventive volte ad impedire possibili non conformità. Indicazione della struttura che verrà utilizzata per lo svolgimento del servizio, delle figure presenti dell'interazione tra le medesime in termini di coordinamento dei rispettivi ruoli e attività, e di controllo e</p>	20

	<p>supervisione sulle prestazioni oggetto del servizio, nel rispetto di quanto previsto dal Capitolato.</p> <p>Definizione di eventuali proposte per la realizzazione di un sistema di <i>customer satisfaction</i> sui servizi svolti in termini di monitoraggio, valutazione del gradimento e fruibilità.</p> <p><u>Nel caso di possesso della certificazione UNI EN ISO 9001 o 10005 sarà comunque attribuito il punteggio massimo (in tal caso dovrà essere allegata copia della stessa con dichiarazione di copia conforme all'originale)</u></p>	
<b>3</b>	<b>Attrezzature e prodotti</b>	<b>20</b>
3.1	<p><i>Utilizzo di prodotti rispettanti i criteri stabiliti per l'ottenimento di un'etichettatura ambientale di etichette ISO di tipo I – norma ISO 14024 (es Ecolabel europeo, Blauer Engel, Nordic Swan ...)</i></p> <p>Si dovranno descrivere i prodotti in uso allegando la lista degli stessi contenente, per ogni prodotto, dati quali produttore - denominazione commerciale – tipo etichetta ambientale – impiego specifico - dichiarazioni, ove richieste, di cui al DM 24 maggio 2012.</p> <p>Nelle dichiarazioni di cui ai modelli 6 e 7 dovrà essere specificata la presenza dell'etichetta ambientale.</p> <p><u>Il punteggio corrispondente sarà attribuito a coloro che proporranno l'utilizzo di prodotti con etichetta ambientale per i seguenti usi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Lavaggio pavimenti</u></li> <li>- <u>Saponi lavamani</u></li> <li>- <u>Liquidi per lavaggio tessuti (tende)</u></li> <li>- <u>Detergenti per arredi</u></li> <li>- <u>Detergenti per servizi igienici</u></li> </ul>	10
3.2	<p><i>Sistemi per la riduzione dei rifiuti e rifiuti da imballaggio</i></p> <p>Si dovranno descrivere i sistemi proposti per la riduzione dei rifiuti (es. utilizzo materiali non uso e getta) o dei rifiuti da imballaggio (es. utilizzo prodotti in forma concentrata con diluizione sul luogo di impiego).</p> <p>Il punteggio sarà attribuito in relazione alle caratteristiche ed alla completezza e chiarezza delle misure proposte ed alla congruità con quanto riportato per i precedenti e successivi sub – criteri.</p>	5
3.3	<p><i>Sistemi per la riduzione dei consumi energetici e di acqua ed altre azioni finalizzate alla minimizzazione degli impatti ambientali del servizio</i></p> <p>Si dovranno descrivere i sistemi proposti per minimizzare i consumi energetici e di acqua ed eventuali altre azioni finalizzate alla minimizzazione degli impatti ambientali del servizio, descrivendo le attività, le frequenze, il tipo di macchinari impiegati e le tipologie dei locali nei quali vengono proposti i suddetti sistemi.</p> <p>La relazione dovrà escludere dalla trattazione quanto già previsto per il precedente sub – criterio.</p> <p>Il punteggio sarà attribuito in relazione alle caratteristiche ed alla completezza e chiarezza delle misure proposte ed alla congruità con quanto riportato per i precedenti e successivi sub – criteri.</p>	5
<b>4</b>	<b>Sicurezza</b>	<b>5</b>
4.1	<p><i>Possesso della certificazione OHSAS 18001 per la gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori.</i></p> <p>In caso di possesso della certificazione dovrà essere</p>	5

	allegata copia della stessa con dichiarazione di copia conforme all'originale	
<b>TOTALE OFFERTA TECNICO - ORGANIZZATIVA</b>		<b>70</b>
<b>OFFERTA ECONOMICA</b>		<b>30</b>
<b>TOTALE</b>		<b>100</b>

Saranno esclusi dalla gara e, pertanto, non si procederà alla apertura della loro offerta economica, i concorrenti i cui punti attribuiti dalla commissione giudicatrice in relazione al criterio di valutazione di natura qualitativa n. 1.1 della tabella sopra riportata, non siano pari o superiore alla soglia del 40% di quello massimo previsti dal presente disciplinare di gara per il medesimo criterio, arrotondata alla unità superiore (soglia di sbarramento). Tale soglia è riferita al punteggio attribuito prima della riparametrazione di cui al punto 3 successivo.

La valutazione degli elementi di natura qualitativa sarà effettuata mediante l'attribuzione discrezionale da parte dei componenti della commissione giudicatrice, di cui all'allegato P al Regolamento [punto II), a), 4], sulla base dei criteri motivazionali riportati nella precedente tabella.

Si precisa che i coefficienti, variabili tra zero ed uno, attraverso i quali si procede alla individuazione della offerta economicamente più vantaggiosa per gli elementi di valutazione, criteri e sub criteri aventi natura qualitativa sono determinati:

1) effettuando da parte di ogni commissario, l'attribuzione discrezionale, sulla base dei criteri motivazionali specificati nel presente disciplinare, alle proposte dei concorrenti dei coefficienti, variabili tra zero ed uno secondo la seguente scala di giudizio:

Ottima	1,00
Molto buona	0,90
Buona	0,80
Soddisfacente	0,70
Sufficiente	0,60
Mediocre	0,50
Insufficiente	0,20
Prestazione minima possibile	0,00

Si precisa infatti che nel caso in cui alcune delle soluzioni migliorative proposte da un concorrente, siano valutate dalla commissione giudicatrice non migliorative (allorché conformi ai requisiti minimi previsti dal capitolato tecnico) e, pertanto, non accettabili, non si procederà alla esclusione del concorrente dalla gara ma se ne terrà debitamente conto nell'assegnazione dei coefficienti numerici, ed in particolare, sullo specifico criterio di valutazione, al suddetto concorrente sarà assegnato un coefficiente pari a zero.

2) determinando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti;

3) attribuendo il coefficiente uno alla somma di valore più elevato e proporzionando linearmente a tale media le altre medie.

Si precisa, altresì, che, fine di non alterare i rapporti stabiliti nel bando di gara tra i pesi dei criteri di valutazione di natura qualitativa e quelli di natura quantitativa (*per i quali in base alle indicazioni ed formule contenute negli allegati al Regolamento, per ogni criterio alla offerta migliore è sempre attribuito un coefficiente pari ad uno*), se nessun concorrente ottiene, per l'intera offerta tecnica, il punteggio pari al peso complessivo dell'offerta tecnica, è effettuata la cd. riparametrazione dei punteggi assegnando il peso totale dell'offerta tecnica all'offerta che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei punteggi dei singoli elementi (sub-criteri), e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, in modo che la miglior somma dei punteggi sia riportata al valore della somma dei pesi attribuiti all'intera offerta tecnica.

Per quanto riguarda la valutazione degli elementi di natura quantitativa:

a) relativamente all'elemento "**prezzo**", il coefficiente variabile tra zero ed uno sarà determinato attraverso la formula di seguito indicata:

$$C_i = (P_b - P_i) / (P_b - P_m)$$

dove: **C<sub>i</sub>** = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

**P<sub>b</sub>** = prezzo a base di gara

**P<sub>i</sub>** = prezzo offerto dal concorrente i-esimo

**P<sub>m</sub>** = prezzo minimo offerto dai concorrenti

b) per quanto riguarda gli altri elementi aventi **natura quantitativa** diversi dal prezzo, i coefficienti variabili tra zero ed uno saranno determinati attraverso la formula di seguito indicata:

$$C_i = R_a / R_{max}$$

dove:

**C<sub>i</sub>** = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

**R<sub>a</sub>** = valore dell'offerta del concorrente i-esimo

**R<sub>max</sub>** = valore dell'offerta più conveniente

Nel caso di elementi / requisiti la cui presenza determina direttamente l'attribuzione del punteggio previsto, al concorrente in possesso dei suddetti elementi sarà attribuito il coefficiente 1 ( $C_i = 1$ ), mentre al concorrente non in possesso dei requisiti richiesti sarà applicato il coefficiente 0 ( $C_i = 0$ ).

In seduta pubblica la commissione giudicatrice procede all'apertura dell'offerta economica, dando lettura dei prezzi e dei ribassi offerti. La commissione giudicatrice provvede poi ad attribuire i punteggi relativi all'offerta economica, effettuando il calcolo del punteggio complessivo assegnato ai concorrenti e redige, infine, la graduatoria dei concorrenti.

Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà dichiarato aggiudicatario il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e lo stesso punteggio per il prezzo e per gli altri elementi di valutazione, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.

#### Verifica di anomalia delle offerte

Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati all'art. 97, comma 3 del Codice (con riferimento ai punteggi ottenuti precedentemente alla prima riparametrazione), il soggetto che presiede la gara chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione al responsabile del procedimento, che procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Codice, avvalendosi degli uffici o organismi tecnici della stazione appaltante ovvero della commissione di gara, ove costituita.

a) La verifica delle offerte anormalmente basse avviene attraverso la seguente procedura: iniziando dalla prima migliore offerta, e, qualora questa sia esclusa all'esito del procedimento di verifica, procedendo nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala in quanto adeguatamente giustificata, oppure, richiedendo i giustificativi oltre che alla prima migliore offerta anche contestualmente alla seconda e terza classificata e procedendo come nel primo caso fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala in quanto adeguatamente giustificata.

b) La stazione appaltante richiede per iscritto all'offerente di presentare le giustificazioni, qualora non presentate all'interno dell'"Offerta Economica" oppure qualora ritenute non sufficienti; nella richiesta la stazione appaltante può indicare le componenti specifiche dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili.

c) All'offerente è assegnato un termine perentorio non inferiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni.

d) La stazione appaltante, se del caso mediante una commissione tecnica, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, chiede per iscritto ulteriori precisazioni.

e) All'offerente è assegnato un termine perentorio di 3 (tre) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle precisazioni.

f) La stazione appaltante, ovvero la commissione di cui alla precedente lettera d), se istituita, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite.

g) Prima di escludere l'offerta, ritenuta non giustificata, la Stazione appaltante convoca l'offerente con un anticipo di almeno 3 (tre) giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile.

h) La stazione appaltante può escludere l'offerta, a prescindere dalle giustificazioni e dall'audizione dell'offerente qualora questi:

1. non presenti le giustificazioni entro il termine di cui alla precedente lettera c);
2. non presenti le precisazioni entro il termine di cui alla precedente lettera e);
3. non si presenti all'ora e al giorno della convocazione di cui alla precedente lettera g);

La stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, inaffidabile. Per quanto non previsto dal presente disciplinare di gara alla procedura di verifica delle offerte anormalmente basse si applica l'art. 97 del Codice e le linee guida di cui alla determinazione dell'Autorità n. 6 dell'8 luglio 2009.

E' facoltà della stazione appaltante, sulla base delle valutazioni della Commissione di gara, non procedere con la verifica delle anomalie, anche in funzione del numero dei partecipanti nonché del rapporto esistente fra i punteggi ottenuti in sede di valutazione e quanto proposto in sede di gara in termini di offerta tecnica ed economica: di tale eventualità sarà fatta menzione nel verbale di gara.

## 21 Definizione delle controversie

Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli articoli 205 e 208 del D.lgs. n. 50/2016, tutte le controversie tra l'ente committente e l'affidatario derivanti dall'esecuzione del contratto saranno deferite al Foro di Torino.

È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all'articolo 209 del D.lgs. n. 50/2016.

La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo approvato dal D.Lgs. 104/2010. Eventuali ricorsi potranno essere proposti al Tar Piemonte, nei termini indicati dall'art. 120 del citato D.Lgs., 5° comma.

## 22 Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

## 23 Allegati

- Modello 1a: domanda di partecipazione per soggetti con idoneità individuale di cui all'art. 45, comma 2, lettere a), b) e c) (*imprenditori individuali anche artigiani, società anche cooperative, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane, consorzi stabili*)
- Modello 1b - domanda di partecipazione per soggetti con idoneità plurisoggettiva di cui all'art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g) (*Raggruppamento Temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, Aggregazioni imprese aderenti a rete, G.E.I.E.*)
- Modello 2 - Dichiarazione resa da consorzio esecutore per cui concorre il consorzio di cui all'art. 45 co.2 lettere b) e c) D.Lgs 50/2016 o da impresa cooptata ai sensi dell'art. 92 comma 5 DPR 207/10

- Modello 3: patto di integrità in materia di contratti pubblici tra il Comune di Bardonecchia e i partecipanti alla procedura di gara
- Modello 4: presa visione dei luoghi, delle tavole di progetto e degli elaborati di gara.
- Modello 5: dichiarazione di conformità a standard sociali minimi.
- Modello 6: modello dichiarazione prodotti detergenti
- Modello 7: modello dichiarazione prodotti disinfettanti
- Modello 8: offerta economica
- Modello DGUE - Documento di Gara Unico Europeo
- Capitolato speciale d'Appalto /Schema contratto e schede fabbricati allegate
- DUVRI